

# **INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE TERRITORIALI SANITARIE E SOCIALI**

## **Premessa: il contesto in cui si collocano le nuove indicazioni per il regolamento**

Il nuovo quadro normativo del sistema dei servizi sociali e sanitari disegnato dalle leggi regionali 2/03 e 19/94 come modificata dalla 29/04 e dal Piano Sociale e Sanitario Regionale, in coerenza con la riforma del Titolo V della Costituzione, individua tra le direttrici della riforma lo sviluppo e il consolidamento del ruolo degli Enti Locali da esercitarsi nell'ambito della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (CTSS), nonché del Comitato di Distretto, quali strumenti di raccordo istituzionale tra gli Enti locali e le Aziende Sanitarie.

Il primo Piano regionale sociale e sanitario, sulla base del dettato dell'art. 7 della L.R. 4/08, sviluppa in modo analitico questa prospettiva definendo, in particolare per la CTSS, una ricomposizione delle sue competenze ampliate dall'ambito sanitario anche a quello sociosanitario e sociale, e rafforzando le sue funzioni più propriamente d'indirizzo e verifica.

La valorizzazione degli Enti Locali, chiamati ad esercitare una nuova funzione di indirizzo e di governo (atto triennale di indirizzo e coordinamento), comporta, in coerenza con il nuovo quadro normativo, una responsabilizzazione non solo nello svolgimento delle funzioni ma anche sulle modalità organizzative per assolvere a queste.

In tale prospettiva si è ritenuto opportuno un approccio non prescrittivo, concentrandosi sulla individuazione di un impianto omogeneo, articolato per titoli conformi alla normativa, che verranno poi sviluppati nei contenuti dai territori con riferimento alla specificità delle scelte locali, salvaguardando alcuni elementi comuni in particolare per quanto attiene allo svolgimento di attività normate da leggi nazionali e/o da norme o atti regionali.

**TITOLO I**  
***ORDINAMENTO***

**Art. 1**  
**Composizione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria**

**Art. 2**  
**Funzioni della Conferenza**

**Art. 3**  
**Il Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.**

**Art. 4**  
**Composizione e funzionamento dell'Ufficio di Presidenza**

**Art. 5**  
**Funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza**

**Art. 6**  
**Sede della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza**

**art.7**  
**Ufficio tecnico di supporto**

**TITOLO II**  
***FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA***

**Art. 8**  
**Convocazioni**

**Art. 9**  
**Adunanze**

**Art. 10**  
**Validità delle sedute e delle deliberazioni della Conferenza**

**Art. 11**  
**Pubblicizzazione degli atti deliberativi**

**Art. 12**  
**Processo verbale**

**TITOLO III**  
***RELAZIONI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE***

**Art.13**  
**Funzione di coordinamento e di indirizzo sovra distrettuale**

**Art.14**  
**Rapporti con altre Conferenze territoriali sociali e sanitarie**

**Art.15**

**Rapporti con i Comitati di distretto**

**Art.16**

**Modalità e strumenti per le relazioni con le organizzazioni sindacali**

**Art.17**

**Modalità e strumenti di partecipazione da parte delle rappresentanze delle organizzazioni del terzo settore e dei cittadini**

**Art.18**

**Modalità di partecipazione dei consigli comunali e del consiglio provinciale**

## TITOLO I

### *ORDINAMENTO*

#### **Art. 1**

##### **Composizione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria**

1. Il regolamento indica esplicitamente, in conformità alle specifiche normative regionali di riferimento, tutti gli Enti locali che fanno parte della Conferenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19/1994 e succ. modd., disciplina la composizione della Conferenza negli ambiti territoriali in cui sia presente la sede universitaria, prevedendo apposite intese con l'Università inerenti la partecipazione del Rettore, o suo delegato, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2. Il regolamento disciplina la procedura e le modalità per la rideterminazione della composizione della Conferenza, dei suoi organi di funzionamento ed articolazioni organizzative (Presidente, Vicepresidente, Ufficio di Presidenza, Ufficio di supporto) nei casi di variazione dell'ambito territoriale di riferimento.

#### **Art. 2**

##### **Funzioni della Conferenza**

1. Il regolamento indica le funzioni della Conferenza coerentemente alla normativa regionale, comprensive di quelle previste nel Piano regionale sociale e sanitario 2008-2010, e le modalità organizzative fondamentali come disposto analiticamente negli articoli successivi.

#### **Art. 3**

##### **Il Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria**

1. Il regolamento disciplina l'elezione del Presidente che deve essere scelto tra i componenti della Conferenza stessa. Ferma restando la natura collegiale della Conferenza, il Presidente la rappresenta nella sua interezza ed esercita tutte le funzioni necessarie al funzionamento della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza (si veda il titolo II). Il regolamento può disciplinare anche l'istituzione e la funzione del Vice Presidente, al quale compete svolgere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 4**

##### **Composizione e funzionamento dell'Ufficio di Presidenza**

In conformità all'art. 11, commi 4 e 5 della L.R.19/1994 e succ. modd., il regolamento disciplina la composizione dell'Ufficio di Presidenza, nonché le modalità del suo funzionamento, prevedendo la partecipazione del Direttore dell'azienda sanitaria su invito del Presidente.

#### **Art. 5**

##### **Funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza**

1. Con l'obiettivo di semplificare le procedure assicurando tempestività ed efficienza nello svolgimento delle funzioni, il regolamento indica le funzioni della Conferenza attribuite all'Ufficio di Presidenza. Sono escluse dalle funzioni dell'Ufficio di Presidenza quelle di programmazione, indirizzo e di verifica che è opportuno siano svolte dalla Conferenza nel suo plenum (es. approvare il Piano Attuativo Locale, individuare i distretti e modificare i loro ambiti territoriali d'intesa con il Direttore Generale, ecc.). Nell'indicare le funzioni dell'Ufficio di Presidenza occorre tener presente che l'articolo 5, comma 1, della L.R. 29/2004 prevede l'espressione del parere sulla nomina del direttore generale da parte della Regione.
2. Il regolamento può prevedere una disposizione di garanzia che permetta di rimettere alla Conferenza nel suo plenum decisioni già assunte dall'Ufficio di presidenza qualora ne faccia richiesta un numero determinato dei suoi componenti.

## **Art. 6**

### **Sede della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza**

1. Il regolamento indica la sede della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza tenuto conto che di norma essi sono collocati presso il Comune/Provincia che esprime la Presidenza della Conferenza stessa. Il regolamento prevede che tale Ente mette a disposizione della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza idonei locali ed adeguati supporti logistici ed amministrativi per consentire lo svolgimento della funzione di competenza.

## **Art.7**

### **Ufficio tecnico di supporto**

1. Il regolamento disciplina, di concerto con l'Azienda Usl, le funzioni e le competenze dell'Ufficio di supporto con riferimento a quanto stabilito a tale proposito nel Piano regionale sociale e sanitario 2008-2010. Tale Ufficio può svolgere le sue funzioni di supporto anche rispetto all'Ufficio di Presidenza. La sua composizione deve essere tale da garantire lo svolgimento delle funzioni ad esso conferite, attraverso il coinvolgimento degli uffici e delle professionalità necessarie, e deve prevedere la partecipazione delle Aziende sanitarie interessate. In particolare l'Ufficio realizza la valorizzazione e l'efficace ed efficiente organizzazione delle competenze professionali e delle risorse tecniche già disponibili presso gli enti che partecipano all'attività della Conferenza.

2. In particolare l'organizzazione dell'Ufficio deve garantire la partecipazione degli Uffici di Piano distrettuali alla elaborazione dell'atto di indirizzo e coordinamento triennale e alle fasi istruttorie degli argomenti da trattarsi in Conferenza che hanno rilievo per la programmazione sociale, socio sanitaria e sanitaria distrettuale.

## **TITOLO II**

### ***FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA***

## **Art. 8**

### **Convocazioni**

1. Il regolamento disciplina le procedure per le convocazioni della Conferenza ad opera del suo Presidente (forma di comunicazione, tempo minimo che può decorrere dalla convocazione alla seduta, casi di convocazioni urgenti, ecc.). Tali procedure possono prevedere adeguate forme di pubblicizzazione nei confronti di terzi relativamente ai temi che vengono discussi in Conferenza, e modalità per l'accesso da parte di tutti i componenti della Conferenza agli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno nonché agli atti d'ufficio che sono in essi richiamati o citati.

## **Art. 9**

### **Adunanze**

1. Il regolamento disciplina le adunanze della Conferenza nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- le sedute della Conferenza in via ordinaria non sono pubbliche; la Conferenza può prevedere di indire sedute pubbliche per particolari temi all'ordine del giorno;
- spetta al Presidente dirigere e moderare la discussione nel rispetto di quanto disciplinato nel presente regolamento (apertura e chiusura delle discussioni, modalità di intervento, modifiche all'ordine di trattazione degli argomenti; presentazione ordini del giorno e/o emendamenti, ecc.);
- i Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute della Conferenza su invito del Presidente.
- oltre ai suoi componenti, alla Conferenza possono partecipare su invito del Presidente e a titolo consultivo, limitatamente ad argomenti di specifica competenza, Amministratori Locali, membri dell'Ufficio di supporto, responsabili degli Uffici di Piano, responsabili dei vari Servizi sanitari e sociali, ed altri soggetti interessati

## **Art. 10**

### **Validità delle sedute e delle deliberazioni della Conferenza**

1. Il regolamento, al fine di definire le condizioni di validità delle sedute e delle deliberazioni, fa riferimento al seguente criterio di attribuzione dei voti ad ogni singolo componente della Conferenza (“voto pesato”): ad ogni Comune è attribuito un voto ed ulteriori voti in ragione di 1 ogni 10.000 abitanti (quali risultano al 31/12/2009) o fraz. di 10.000 superiore a 5.000, mentre alla Provincia è attribuito un voto più un numero di voti non inferiore a un decimo di quelli complessivamente attribuiti ai Comuni e comunque non superiore a quello attribuito al Comune capoluogo.
2. Il regolamento, nell’ambito della finalità di contemperare il criterio di rappresentatività con il criterio di massima funzionalità dell’organo, può prevedere la possibilità di derogare al criterio sopra riportato di attribuzione dei voti (“voto pesato”), con decisione assunta con la maggioranza assoluta dei voti attribuiti complessivamente agli Enti locali facenti parte della Conferenza medesima secondo il criterio richiamato del “voto pesato”.
3. Il regolamento determina, sulla base del criterio di attribuzione dei voti, il quorum per la validità delle sedute (“quorum strutturale”) e il quorum per la validità delle deliberazioni (“quorum funzionale”).
4. Il regolamento può prevedere maggioranze qualificate per l’assunzione delle più rilevanti deliberazioni. In ogni caso vanno previste maggioranze qualificate per l’adozione dell’Atto di indirizzo e coordinamento triennale e per la ridelimitazione degli ambiti distrettuali.
5. Il regolamento può disciplinare le procedure di voto (voto palese e/o segreto, nomina e ruolo degli scrutatori durante le votazioni, dichiarazione dell’esito, ecc.).

## **Art. 11**

### **Pubblicizzazione degli atti deliberativi**

1. Il regolamento disciplina la pubblicizzazione degli atti della Conferenza, con riferimento anche alla finalità di garantire a terzi agevolate modalità di accesso agli atti più rilevanti, anche attraverso Web. Gli atti della Conferenza devono essere trasmessi per conoscenza o per gli adempimenti del caso al Direttore generale dell’Azienda Usl del territorio.
2. Il regolamento individua gli atti rilevanti da trasmettere in Regione di norma entro 30 giorni dalla adozione, se non diversamente disposto da specifiche norme di legge.  
Gli atti che obbligatoriamente la Conferenza deve inviare in Regione sono i seguenti:
  - Atto di indirizzo e coordinamento triennale;
  - Piano attuativo locale dell’azienda sanitaria e relativo atto di approvazione;
  - Atto di individuazione o modifica degli ambiti distrettuali d’intesa con il Direttore generale dell’Ausl;
  - Indicazioni di riparto delle risorse regionali (FRNA, Fondo sociale regionale e Fondo Sanitario Regionale) fra i diversi ambiti distrettuali;
  - Parere sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all’art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;
  - Parere sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d’esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell’art. 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412;
  - Parere sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università (art 11 L.R. 19/1994);
  - Parere ai fini della verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore generale dell’AUSL di cui all’articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche;
  - valutazioni e proposte finalizzate a verificare l’attività delle Aziende sanitarie presenti nell’ambito territoriale di riferimento;

- Atti con cui si designa un componente del collegio sindacale dell'azienda sanitaria di riferimento e si effettuano le altre nomine e designazioni che sono attribuite alla Conferenza per legge;
- Atto di richiesta alla Regione di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche;
- Regolamento di funzionamento e ogni altro atto per cui l'invio all'amministrazione regionale è esplicitamente richiesto dalle disposizioni regionali.

#### **Art. 12**

##### **Processo verbale**

1. Il regolamento disciplina il contenuto del processo verbale delle sedute e delle singole deliberazioni (Es.: i punti all'Odg, il testo della deliberazione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti con l'indicazione di quelli che si sono astenuti, trascrizioni integrali delle discussioni e richieste di verbalizzazione di posizioni in dissenso, sottoscrizione dei verbali).

### **TITOLO III**

#### **RELAZIONI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 13**

##### **Funzione di coordinamento e di indirizzo sovradistrettuale**

1. Il regolamento disciplina le modalità di coordinamento sovradistrettuale della Conferenza al fine di presidiare l'equità, l'efficacia e l'equilibrio della rete dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari del proprio ambito, attraverso la funzione di coordinamento ed indirizzo della programmazione distrettuale, da realizzarsi tramite l'Atto di indirizzo e coordinamento triennale e tramite l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse regionali.

#### **Art. 14**

##### **Rapporti con altre Conferenze territoriali sociali e sanitarie**

1. Il regolamento disciplina le modalità e gli strumenti di raccordo e collaborazione tra Conferenze, nel caso in cui sia presente più di una Conferenza nello stesso territorio provinciale, per l'esercizio di competenze a rilievo provinciale.

#### **Art. 15**

##### **Rapporti con i Comitati di distretto.**

1. Il regolamento precisa i rapporti tra Conferenze e Comitati di Distretto, ai sensi dell'art.5 comma 8 della L.R. 29/2004, che stabilisce che la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il proprio regolamento, disciplini le relazioni con il Comitato di distretto. Il Comitato di Distretto può richiedere di portare temi in discussione in sede di Conferenza e/o di Ufficio di Presidenza.

#### **Art. 16**

##### **Modalità e strumenti per le relazioni con le organizzazioni sindacali**

1. Il regolamento disciplina - nell'ambito delle linee di indirizzo approvate con DGR 1682/2008 avente ad oggetto "Prima attuazione del PSSR 2008-2010: approvazione delle procedure per la programmazione di ambito distrettuale 2009-2011, di linee guida per la partecipazione del Terzo settore, del programma di accompagnamento e formazione"- le modalità e gli strumenti di partecipazione da parte delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali alla definizione dell'atto

di indirizzo e coordinamento triennale e ad eventuali altri momenti di confronto e valutazione sulle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie.

#### **Art. 17**

##### **Modalità e strumenti di partecipazione da parte delle rappresentanze delle organizzazioni del terzo settore e dei cittadini**

1. Il regolamento disciplina - nell'ambito delle linee di indirizzo approvate con DGR 1682/2008 avente ad oggetto "Prima attuazione del PSSR 2008-2010: approvazione delle procedure per la programmazione di ambito distrettuale 2009-2011, di linee guida per la partecipazione del Terzo settore, del programma di accompagnamento e formazione"- le modalità e gli strumenti di partecipazione da parte delle rappresentanze delle organizzazioni del terzo settore alla definizione dell'atto di indirizzo e coordinamento triennale e ad eventuali altri momenti di confronto e valutazione. Tali modalità devono assicurare la non ridondanza dei soggetti coinvolti rispetto alla partecipazione a livello distrettuale e la rilevanza provinciale/comprenditoriale della rappresentanza dei soggetti coinvolti. Si indicano anche in quest'articolo strumenti e modalità di promozione della partecipazione di cittadini e utenti alla valutazione dei servizi sanitari, anche in conformità a indicazioni e normative regionali.

#### **Art. 18**

##### **Modalità di partecipazione dei consigli comunali e del consiglio provinciale**

1. Il regolamento disciplina le modalità di coinvolgimento dei Consigli Comunali e Provinciali alla definizione dell'atto di indirizzo e coordinamento triennale e ad eventuali altri momenti di decisione sulle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie relative al territorio di competenza.